PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4021 di mercoledì 31 maggio 2017

Crediti formativi: novità sull'attestazione di aggiornamento

Utilizzabile da vari ordini professionali il servizio di attestazione degli aggiornamenti informali ottenuti con la consultazione di documenti e banche dati. Focus sui crediti formativi per i periti industriali e i periti industriali laureati.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0457C] ?#>

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012** "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*" sottolinea che 'al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il **continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale**'.

E sono sempre di più gli ordini professionali, a partire dall'ordine degli Ingegneri e dei Periti agrari, a specificare che tale aggiornamento può avvenire non solo con **apprendimenti formali** (istruzione superiore e universitaria, corsi di master,...) e **non formali** (frequenza di corsi di formazione, ...), ma anche con veri e propri **apprendimenti informali**, cioè quegli apprendimenti che si realizzano nell'esercizio di una professione; ad esempio anche attraverso continui approfondimenti e consultazione di libri, informazioni tecniche e banche dati normative.

Con la pubblicazione del **Regolamento sulla formazione professionale continua dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati**, nella revisione definitiva approvata dal Consiglio Nazionale (CNPI) in data 27 maggio 2016 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 13 del 15 luglio 2016, anche l'**Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati** dà ora la possibilità di considerare gli apprendimenti informali come "*eventi che costituiscono il percorso della formazione continua*" (art. 6) e che possono essere, dunque, utilizzati come aggiornamento delle competenze professionali.

Ricordiamo a questo proposito che il regolamento definisce l'**apprendimento informale** come l'apprendimento, "*che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale*".

È tuttavia evidente che se il **perito industriale** può maturare e autocertificare crediti formativi per attività informali di apprendimento ? ad esempio tramite approfondimenti tecnici (consultazione di libri, articoli tecnici, apprendimento di software e hardware connessi all'attività professionale svolta ...) e normativi (lettura e approfondimento della produzione normativa in materia) - tali attività di approfondimento e aggiornamento devono essere dimostrabili.

Esiste un modo per dimostrare l'aggiornamento delle proprie conoscenze attraverso attività informali di apprendimento che consistono nella consultazione di documenti, riviste e banche dati normative?

Sicuramente uno strumento idoneo che può garantire un idoneo e puntuale approfondimento e aggiornamento è proprio il nostro giornale, PuntoSicuro che dal 1999 è un autorevole fonte sia di informazioni tecniche attraverso gli articoli che di informazioni normative attraverso la Banca Dati.

Per questo motivo PuntoSicuro ha elaborato un vero e proprio **sistema di attestazione che** offre la possibilità di dimostrare la lettura di documenti tecnici e normativi.

Ricordiamo che per attestare l'accesso alle informazioni è disponibile:

- l'**attestazione di lettura degli articoli**: la lettura di ogni articolo può essere dimostrata con singoli attestati;

- l'**attestazione di iscrizione alla newsletter** giornaliera di PuntoSicuro: attestazione che permette di dimostrare la continua attività di ricerca di informazioni e novità.

Due servizi che sono rivolti a tutti gli abbonati alla Banca dati di PuntoSicuro.

Attraverso questi servizi si dà la possibilità agli iscritti ad ordini professionali che prevedono l'aggiornamento informale di conseguire **crediti formativi** e a tutti coloro che hanno a che fare con la gestione della sicurezza, di poter **dimostrare il lavoro di aggiornamento** e di conoscenza delle novità in ambito di salute e sicurezza.

Come ottenere l'**attestazione di lettura**?

Innanzitutto è necessario effettuare il *login* (inserendo username e password nell'apposito riquadro) prima di cominciare a leggere gli articoli, in modo tale che il sistema possa registrare correttamente il tempo di lettura che verrà riportato nell'attestazione.

E successivamente:

- selezionare l'articolo o il documento da leggere.

- cliccare su "Attestazione di lettura dell'articolo" o "Attestazione di lettura del documento" (ad esempio in caso di normative) presente alla fine del testo.

Per avere invece l'**attestato di iscrizione** e si è iscritti sia alla newsletter che alla Banca Dati di PuntoSicuro, è necessario aprire

la newsletter ricevuta nella propria casella di posta elettronica e cliccare su "**Attestazione di iscrizione al servizio**". Dopo aver effettuato il login, viene creato l'attestato in formato PDF che riporterà i dati dell'abbonato e l'attestazione dell'iscrizione alla newsletter quotidiana informativa.

Questi alcuni **esempi di attestazione**...

Clicca qui per vedere un'anteprima dell'attestazione di lettura di un articolo.

Clicca qui per vedere un'anteprima dell'attestazione di iscrizione a ai servizi di PuntoSicuro.

Concludiamo ricordando che le attestazioni di PuntoSicuro - un innovativo sviluppo del processo di accesso alle informazioni e di aggiornamento delle conoscenze - possono essere utilizzate in relazione a:

- aggiornamento delle conoscenze relative alle prescrizioni legali per l'azienda e aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Qualità e/o Sicurezza (Sistemi di gestione per la Qualità o per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro);

- aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, dei periti agrari e dei periti industriali;

- aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione (Articoli 2, 15 e 29 D.Lgs. 81/2008);

- informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 36, D.Lgs 81/2008).

Link per avere informazioni sul servizio di attestazione di PuntoSicuro.

Link per abbonarsi alla Banca dati di PuntoSicuro

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati - Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - revisione definitiva approvata dal Consiglio Nazionale (CNPI) in data 27 maggio 2016 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 13 del 15 luglio 2016.

Consiglio Nazionale Ingegneri - Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 DPR n. 137/2012

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.